

ALLEGATO 1  
GC  
013/2020



COMUNE DI PORTO AZZURRO

**VERBALE N. 07/2020 DEL 06/06/2020**

**Oggetto: Parere su proposta di delibera stabilizzazione della Sig.ra Roberta Martini - Parere del Revisore Unico reso ai sensi dell'art. 239 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000**

L'Organo di revisione ha ricevuto dal Responsabile del Servizio finanziario la documentazione relativa alla proposta di deliberazione in oggetto.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto la stabilizzazione della Sig.ra Roberta Martini – vigile polizia municipale – categoria giuridica C – categoria economica C1.


Preso atto della relazione del funzionario responsabile del servizio finanziario e visto il parere favorevole dello stesso.

Visto il piano triennale fabbisogno personale triennio 2019/2021.

Visto il decreto 17 marzo 2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni”, attuativo dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, cosiddetto “Decreto Crescita”.

**esprime parere favorevole**

Viareggio, 06 giugno 2020

**Il Revisore Legale dei Conti**  
Dott. sa Michela Caputo  




# COMUNE DI PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno  
Lungomare Paride Adamì 19 – 57036 Porto Azzurro  
AREA SERVIZI FINANZIARI

Protocollo n.

Porto Azzurro, 6 giugno 2020

**Oggetto: - relazione parere su proposta di delibera avente ad oggetto la stabilizzazione della Sig.ra Roberta Martini – vigile polizia municipale – categoria giuridica C – categoria economica C1**

Visto l'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”), così come modificato dall'art.1, commi 1 e 1-bis del DL 162/2019, che, in relazione al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, dispone:

“Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono fino al 31 dicembre 2021 in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”;



Considerato che nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020 è stato pubblicato il decreto di definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni, per l'attuazione della nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

La disciplina di riferimento è stata inoltre modificata prima dalla Legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 853, L. n. 160/2019), poi dal Decreto Milleproroghe (art. 17, comma 1-ter, del D.L. n. 162/2019). Le nuove regole in materia di assunzioni e le conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio, come previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, si applicano ai Comuni con decorrenza 20/04/2020.

Questi i punti salienti del DPCM (si veda “Soluzione srl” Servizi per gli enti locali – del 15/5/2020 “DPCM DEL 17/4/2020 – il nuovo regime delle assunzioni a tempo indeterminato nei comuni- Le circolari)

## **Individuazione dei valori soglia per fascia demografica**

Per determinare le facoltà assunzionali è innanzitutto necessario individuare i valori soglia in base alla fascia demografica del Comune interessato.

Nella Tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17/03/2020 sono riportati i valori soglia di massima spesa di personale (che definiremo di seguito “valori soglia più bassi”), mentre nella Tabella 3 - art. 6 sono espressi i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale (che denomineremo, invece, “valori soglia più alti”).

### **Calcolo rapporto della spesa personale rispetto alle entrate correnti**

Una volta individuati i valori soglia rispetto alla fascia demografica di appartenenza dell'Ente, è necessario calcolare il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE); nell'art. 2 del D.P.C.M. 17/03/2020 vengono fornite le apposite definizioni di "spese di personale" e di "entrate correnti" da considerare a tal fine:

**spesa di personale:** impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati dall'ultimo rendiconto approvato;

**entrate correnti:** media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

il concetto di "spesa di personale" indicato nel D.P.C.M. è diverso da quello considerato ai fini dell'art. 1, comma 557 e comma 557-bis (come per il comma 562), della L. n. 296/2006, ai fini del contenimento della spesa di personale complessiva.

Riassumendo, nella spesa di personale vanno considerati gli impegni di spesa di competenza relativi a:

macroaggregato 1.01 – Redditi da lavoro dipendente;

spese per lavoro flessibile contabilizzate nel macroaggregato 1.03.

Non va quindi inclusa a tal fine l'IRAP.

Le nuove disposizioni prevedono testualmente:

per la spesa di personale: impegni di competenza .... **come rilevati nell'ultimo rendiconto approvato;**

per le entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti **relative agli ultimi tre rendiconti approvati**, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione **relativo all'ultima annualità considerata.**

rendiconto della gestione 2019 non ancora approvato: impegni di competenza 2018, per la spesa di personale; media accertamenti entrate 2016-2017-2018 al netto previsione assestata FCDE anno 2018, per le entrate correnti.

### **Casistica**

Il rapporto spesa personale / entrate correnti calcolato dall'Ente dovrà essere poi confrontato con i valori soglia riportati nelle Tabelle 1 (valori soglia più bassi) e 3 (valori soglia più alti), in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza; da questo confronto il Comune interessato potrà trovarsi in una delle seguenti tre casistiche, ciascuna con specifiche regole assunzionali diversificate:

#### **Caso A - Comuni con rapporto spesa personale / entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020)**

I Comuni che si trovano ad avere un rapporto spesa personale / entrate correnti inferiore ai valori soglia indicati nella tabella 1 ("valore soglia più basso"), dal 20/04/2020 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, fino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza.

#### **Caso B - Comuni con rapporto spesa personale / entrate correnti compreso tra il "valore soglia più basso" ed il "valore soglia più alto" (art. 6, comma 3, D.P.C.M.)**

I Comuni che registrano un valore spesa personale / entrate correnti compreso tra il "valore più basso" ed il "valore più alto" devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti (al netto FCDE) non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (considerando, a tal fine, le entrate correnti relative all'ultimo rendiconto e non la media delle entrate degli ultimi tre rendiconti). Questo, ovviamente, potrà essere realizzato facendo leva sia sulle entrate correnti che sulla spesa di personale.

Riteniamo che, diversamente dai Comuni al di sotto del "valore soglia più basso", rimangano in questo caso vigenti le ordinarie facoltà assunzionali basate sul turn-over al 100%, non disapplicate

dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, nonché il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

**Caso C: Comuni con spesa di personale al di sopra del "valore soglia più alto" (art. 6, commi 1 e 2, D.P.C.M. 17/03/2020)**

I Comuni che si trovano al di sopra del "valore soglia più alto", come indicato in Tabella 3, sono invece tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del predetto rapporto, fino al conseguimento di tale valore soglia (anche in questo caso, operando sia sul fronte delle entrate che su quello della spesa di personale), eventualmente "anche" applicando un turn over inferiore al 100%. Se entro il 2025 non verrà raggiunto tale obiettivo, a decorrere da tale data gli Enti inadempienti dovranno applicare un turn-over al 30% fino al raggiungimento del predetto valore soglia.

Entro tali limiti, quindi, anche per questi Comuni rimangono in vigore le ordinarie facoltà assunzionali ed il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

**Quanto sopra visto e considerato, si passa ad analizzare il caso concreto oggetto di parere:**

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 7 marzo 2020			
<b>Abitanti</b>	3750	<b>Prima soglia</b>	<b>Seconda soglia</b>
		27,20%	31,20%
<b>Entrate correnti</b>		<b>FCDE</b>	100.000,00 €
Ultimo Rendiconto	6.530.772,56 €	<b>Media - FCDE</b>	6.411.822,14 €
Penultimo rendiconto	6.725.086,07 €	<b>Rapporto Spesa/Entrate</b>	
Terzultimo rendiconto	6.279.607,78 €	21,32%	
<b>Spesa del personale</b>		<b>Collocazione ente</b>	
Ultimo rendiconto	1.366.908,48 €	Prima fascia	
Anno 2018	1.578.878,00 €		
<b>Margini assunzionali</b>		<b>FCDE</b>	
0,00 €			
<b>Utilizzo massimo margini assunzionali</b>	0,00 €	<b>Incremento spesa 2020</b>	
		299.986,82 €	
<b>Incremento massimo ipotetico spesa 2020</b>			
		%	€
		19,00%	299.986,82 €
<b>Incremento spesa 2020 - I FASCIA</b>			
		%	€
		21,95%	299.986,82 €
<b>Spesa del Personale</b>			
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;			

### Entrate Correnti

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

#### Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

#### Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

#### Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

**Come evidente nella tabella il Comune di Porto Azzurro rientra in questa casistica:**

***Comuni con rapporto spesa personale / entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020)***

*I Comuni che si trovano ad avere un rapporto spesa personale / entrate correnti inferiore ai valori soglia indicati nella tabella 1 ("valore soglia più basso"), dal 20/04/2020 possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, fino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza.*

Per completezza si riporta ulteriore tabella che riporta i dati del costo del personale calcolati secondo la metodologia di cui al e art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006);

costo del personale	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 prev
intervento 1 personale	1.320.914,22	1.328.595,88	1.299.686,60	1.348.549,91	1.449.603,00	1.250.882,85	1.275.048,31
intervento 3 servizi	3.440,81	-			42.341,00	43.314,83	-
intervento 7 irap	83.426,42	83.490,12	79.253,67	82.243,76	86.934,00	72.710,80	82.407,54
<b>totale</b>	<b>1.407.781,45</b>	<b>1.412.086,00</b>	<b>1.378.940,27</b>	<b>1.430.793,67</b>	<b>1.578.878,00</b>	<b>1.366.908,48</b>	<b>1.357.455,85</b>
a detrarre	93.391,84	95.165,57	129.301,59	113.755,95	243.372,00	132.619,48	68.002,21
<b>totale</b>	<b>1.314.389,61</b>	<b>1.316.920,43</b>	<b>1.249.638,68</b>	<b>1.317.037,72</b>	<b>1.335.506,00</b>	<b>1.234.289,00</b>	<b>1.289.453,64</b>
limite 2008	1.371.622,22						
limite triennio		1.348.364,67	1.348.364,67	1.348.364,67	1.348.364,67	1.348.364,67	1.348.364,67
differenza	<b>57.232,61</b>	<b>31.444,24</b>	<b>98.725,99</b>	<b>31.326,95</b>	<b>12.858,67</b>	<b>- 114.075,67</b>	<b>- 58.911,03</b>
costo 2011 del personale	1.350.098,00						
costo 2012 del personale	1.355.737,00						
costo 2013 del personale	1.339.259,00						
	4.045.094,00						
media	1.348.364,67						
LIMITE 2008	1.371.622,22						

Per quanto sopra indicato lo scrivente esprime **parere di regolarità tecnica e contabile favorevole** alla approvazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Wilmano Mazzei

La sottoscritta Dott.ssa Michela Caputo, Revisore Unico del Comune di Porto Azzurro, preso atto della breve relazione del Responsabile del servizio Finanziario e dal parere favorevole dallo stesso adottato, **esprime parere favorevole all'adozione della proposta di delibera avente ad oggetto "avente ad oggetto la stabilizzazione della Sig.ra Roberta Martini – vigile polizia municipale – categoria giuridica C – categoria economica C1"**

Viareggio, 6 giugno 2020

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. ssa Michela Caputo